



REGOLAMENTO GESTIONE

CENTRI DI RACCOLTA

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 5 in data 28/04/2011

Modificato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 22 del 20/12/2018

INDICE

1	Titolo I: definizioni, competenze e disposizioni generali	Pag.	03
	Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità	Pag.	03
	Art. 2 – Principi generali	Pag.	03
	Art. 3 – Definizioni	Pag.	03
	Art. 4 – Riferimenti normativi	Pag.	06

2	Titolo II – Gestione del Centro di Raccolta	Pag.	06
	Art. 5 – Caratteristiche del Centro di Raccolta	Pag.	06
	Art. 6 – Tipologia di centro e rifiuti conferibili	Pag.	07
	Art. 7 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità	Pag.	09
	Art. 8 – Limitazione temporanea all'accesso	Pag.	10
	Art. 9 – Modalità di conferimento	Pag.	10
	Art. 10 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati	Pag.	11
	Art.11 – Conferimento limitati	Pag.	11
	Art. 12 – Obblighi all'utenza	Pag.	12
	Art. 13 – Divieti all'utenza	Pag.	12
	Art. 14 – Orario di apertura	Pag.	12
	Art. 15 – Modalità di ritiro dei rifiuti	Pag.	12
	Art. 16 - Gestione e responsabilità del servizio	Pag.	13
	Art. 17– Operatori	Pag.	13
	Art. 18 – Compiti del gestore del servizio	Pag.	13
	Articolo 19 – Nomina del Responsabile Tecnico e del Responsabile della Sicurezza	Pag.	15
	Articolo 20 – Controllo dei flussi dei rifiuti	Pag.	15
	Art. 21 – Controlli	Pag.	16
	Art. 22– Sanzioni – Determinazione e procedimento di applicazione	Pag.	16
	Art. 23 – Responsabilità	Pag.	17
	Art. 24– Osservanza di altre disposizioni	Pag.	17
	Art. 25 – Entrata in vigore del Regolamento	Pag.	17

Titolo I: definizioni, competenze e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Oggetto del presente regolamento sono la gestione, l'organizzazione e la modalità di utilizzo da parte del gestore del CDR e da parte degli utenti del Centro di Raccolta dei rifiuti.
3. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del Decreto Ministeriale 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".
4. I Comuni con apposita delibera consiliare prendono atto che il presente Regolamento è parte integrante del regolamento Comunale di Igiene Urbana.

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione del Centro di Raccolta per la raccolta differenziata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare la tutela del territorio.
2. Il Centro di Raccolta costituisce un anello del sistema di raccolta dei rifiuti in particolar modo nel sistema di raccolta differenziata domiciliare "porta a porta" garantendo agli utenti la possibilità di conferire separatamente le diverse frazioni di rifiuti urbani e assimilati compresi quelli non raccolti direttamente presso l'utenza. Il Centro di Raccolta consente di aumentare i quantitativi di rifiuti raccolti con modalità differenziata e quindi il recupero dei rifiuti, riducendo lo smaltimento.
3. Il Centro di Raccolta è realizzato e gestito conformemente alla vigente normativa con riferimento all'allegato 1 al D.M. 08/04/2008 "requisiti tecnico – gestionali relativi al Centro di Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati", al D.M. 13/05/2009 e, con particolare riguardo, al D.lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
4. Il personale addetto alla gestione /custodia del Centro di Raccolta è adeguato per numero e formazione a garantire l'assistenza agli utenti durante il conferimento.

Art. 3 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
 - c) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - d) **produttore del prodotto**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

- e) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) **prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- g) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- h) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) **conferimento**: l'attività di consegna del rifiuto da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione (al Centro di Raccolta)
- k) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 e del D.lgs 152/2006
- l) **gestore del Centro di Raccolta**: soggetto individuato dal Consorzio mediante gara pubblica in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, per lo svolgimento delle attività di custodia e gestione del Centro di Raccolta;
- m) **personale addetto**: personale adeguatamente formato dipendente dal gestore del Centro di Raccolta adibito alla custodia del CdR al suo regolare funzionamento e alla sorveglianza del conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
- n) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- o) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- p) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- q) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- r) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- s) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- t) **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei Centri di Raccolta è data con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

- u) **migliori tecniche disponibili:** le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. 152/2006;
- v) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- w) **circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- x) **prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- y) **rifiuti ingombranti:** beni durevoli di arredamento di impiego domestico di uso comune che per peso e volume non sono conferibile al sistema di raccolta rifiuti domiciliare;
- z) **rifiuti urbani pericolosi (RUP):** rifiuti individuati al capitolo "20" dell'all. "D" della parte quarta del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. indicati con l'asterisco quali pile, farmaci, batterie per auto, oli;
- aa) **apparecchiature elettriche ed elettroniche:** "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento dalla corrente elettrica;
- bb) **rifiuti da apparecchiature elettriche (RAEE):** 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma I, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
- cc) **pubbliche amministrazioni e gestori:** i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2008 e ss.mm.ii. o loro concessionari;

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) **UtENZE domestiche:** famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- b) **UtENZE non domestiche:** attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

- c) **Raccolta domiciliare:** raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
- d) **Raccolta stradale:** raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- e) **Numero verde:** servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- f) **Ecosportello per la tari:** servizio di sportello informativo sulla tariffa rifiuti e di supporto per la sua applicazione.
- g) **Gestore del servizio:** L'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
- h) **Consorzio dei Comuni:** Ente consortile, attualmente denominato COVAR 14 avente funzioni regolamentari consortili e titolare delle funzioni attribuite dalla legge Regionale n. 24/2002.
- i) **Contratto di servizio:** il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

Art. 4 – Riferimenti normativi

1. I riferimenti normativi considerati nella stesura del presente Regolamento sono i seguenti:
 - a) D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.
 - b) D.M. 17 dicembre 2009
 - c) D.M. Ambiente 8/04/2008
 - d) D.M. Ambiente 13/05/2009
 - e) D.lgs. n. 81/2008
 - f) Programma Provinciale Gestione Rifiuti
 - g) Piano regionale di gestione Rifiuti
 - h) Criteri di Assimilazione presenti nei Regolamenti di *Gestione* dei Rifiuti

Titolo II – Gestione del Centro di Raccolta

Art. 5 – Caratteristiche del Centro di Raccolta

1. I Centri di Raccolta Comunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate, recintate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato I, del DM 8 Aprile 2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Nei Centri di Raccolta sono collocati container, press container e piccoli contenitori idonei a raccogliere frazioni di rifiuto conferito in modo differenziato, e contenitori per liquidi (oli esausti, minerali e vegetali ...); una pesa ed un box, con doccia e servizio igienico, adibito a punto di ricovero temporaneo, atto allo svolgimento delle operazioni di pesatura (eventuale) e registrazione dati, nonché di archiviazione documentazione.

2. Il Centro di Raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
3. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
4. Il Centro di Raccolta, costruito in conformità al D.M. 8/04/2008, è dotato di:
 - a. adeguata viabilità interna;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
5. All'esterno dell'area devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
6. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 6 – Tipologia di Centro di Raccolta e rifiuti conferibili

1. Sono individuate due tipologie di Centro di Raccolta in funzione dei criteri tecnico-gestionali previsti dal D.M. 13.5.2009, ovvero:
 - a) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica e non domestica;
 - b) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica.
2. I Centri di cui alla lettera a) del precedente comma rispondono a tutti i requisiti tecnico realizzativi di cui all'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e possono potenzialmente ricevere i rifiuti di cui al paragrafo 4.2 del medesimo allegato, ovvero:
 - Rifiuti urbani
 - Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani sulla base del regolamento di igiene urbana, fermo restando quanto disposto dall'art. 195 del D.lgs. n. 152/2006.
3. In particolare nel Centro di Raccolta possono essere conferite le tipologie di rifiuti, come da allegato - Allegato I "Requisiti tecnico gestionali relativi al Centro di Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati", al DM 8/04/2008 e al DM 13/05/2009, di cui alle Tabelle Allegate :
 - Rifiuti conferibili utenze domestiche e limitazioni di conferimento
 - Limitazioni di conferimento mensili per utenze non domestiche
4. Presso ciascun CdR il Consorzio attiva il ritiro dei rifiuti sulla base della legge, delle esigenze comunali, dei Regolamenti di gestione dei rifiuti e delle strutture dei Centri di Raccolta stessi con le effettive tipologie di rifiuto conferibili in ciascun ecocentro."
5. Le tipologie dei rifiuti conferite al CdR possono essere modificate dal Consorzio, nel rispetto del DM 8/04/2008 e ss.mm. ii..

6. Il conferimento dei rifiuti al CdR è gratuito.
7. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al recupero è gratuito nei limiti di tipologia e quantitativi individuati nell'elenco allegato al regolamento.

Art. 7– Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a) **le utenze domestiche** iscritte a ruolo/TARSU/TIA/TARES/TARI, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune in cui è ubicato il CdR;
 - b) **le utenze non domestiche** iscritte a ruolo/TARSU/TIA/TARES/TARI, con sede nel Comune in cui è ubicato il CdR, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - c) **le utenze non domestiche** espressamente e preventivamente delegate dai privati cittadini con residenza nel Comune, nel caso in cui un'utenza domestica di avvalga di terzi per il trasporto dei rifiuti ingombranti o, purchè non pericolosi.
 - d) **il gestore del servizio pubblico** di raccolta dei rifiuti urbani, limitatamente a quanto raccolto nell'ambito del Capitolato Speciale d'Appalto sul territorio del Comune.
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.
3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.
4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Consorzio.
5. A tutte le utenze, al momento del conferimento è richiesta la visione della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'area:
 - ⇒ utenze domestiche: tessera sanitaria, da cui risulti la residenza in cui è ubicato il CDR. Nel caso di non residenti, la tessera sanitaria dell'intestatario della bolletta TIA/TARES/TARI o della TARSU/TARES/TARI.
 - ⇒ utenze non domestiche: la card "Operazione Covar Business" oppure, la partita IVA/il codice fiscale della Ditta e la richiesta dati per la registrazione nel palmare/totem le generalità dell'utenza, nonché le tipologie di rifiuti conferiti ed un peso stimato o per la compilazione della scheda come dall' art. 20 del presente Regolamento;
 - ⇒ trasportatori delegati dalle utenze domestiche, copia della tessera sanitaria del privato cittadino presso il quale hanno prelevato il rifiuto conferito, accompagnata da delega scritta su modulo riportante o dati del delegante, la quantità, la qualità e provenienza del rifiuto da conferire, predisposto dal Consorzio (punto c) del presente articolo) – **ALLEGATO "A"**;

Art. 8 – Limitazione temporanea all'accesso

1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione al Consorzio

Art. 9 – Modalità di conferimento

1. Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e al rispetto di quanto segue:

- a) Esibire su richiesta del personale addetto la documentazione idonea a verificare la possibilità di accesso al CdR;
 - b) Conferire esclusivamente i rifiuti ammessi previsti nel presente regolamento;
 - c) Conferire i materiali suddivisi per tipologia;
 - d) Dichiarare la tipologia e la quantità (approssimativa) dei rifiuti (utenza non domestica);
 - e) Scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica, seguendo le indicazioni contenute nella tabella di separazione dei rifiuti presente in ecocentro;
 - f) Evitare di scaricare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori, evitando lo sversamento di liquidi e/o solidi sul suolo durante lo scarico;
 - g) Rispettare il limite di velocità previsto nel CdR;
 - h) Trattenersi nell'area solo lo stretto necessario per effettuare il conferimento dei rifiuti;
2. Il personale addetto ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al CdR ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al CdR.
 3. Il personale addetto autorizza l'accesso al CdR, contemporaneamente ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo del personale stesso.
 4. Solo in casi eccezionali e solo quando sarebbe compromesso il funzionamento del CdR, il personale addetto ha facoltà di respingere le utenze, domestiche e non domestiche, anche se in possesso dei documenti richiesti dal presente regolamento, a causa della mancanza di disponibilità di spazi/volumi sufficienti a garantire la corretta gestione dei rifiuti. In questi casi l'utenza deve essere informata del primo giorno utile per il conferimento.

Art. 10 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006) potranno avvenire senza l'utilizzo del formulario.

Art.11 – Conferimenti

1. **I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento**, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 2 secchi/latte da 30 kg/settimana (ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008), fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
2. **Le vernici** (cod. CER 20 01 28 e cod. CER 20 01 27*) potranno essere conferite al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 4 secchi utenza/mese, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
3. **I toner** (cod. CER 08 03 18 e cod. CER 16 02 16) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite **per utenza DOMESTICA pari a 2 pezzi** utenza/mese, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
4. **Le batterie ed accumulatori** (cod. CER 20 01 33*) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 2 pezzi utenza/mese,

- fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
5. **I rifiuti ingombranti** (cod. CER 20 03 07) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/mese, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 6. **I pneumatici fuori uso** (cod. CER 16 01 03) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 4 pezzi/utenza/mese, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 7. **I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R1** (cod. CER 20 01 23*) e **R2 e R3** (cod. CER 20 01 35* e 20 01 36) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 2 pezzi/utenza/mese, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 8. **I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R4** (cod. CER 20 01 36) e **R5** (cod. CER 20 01 21*) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 5 pezzi/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 9. **I rifiuti di Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose compresi i contenitori a pressione vuoti (bombolette spray)** (cod. CER 15 01 11*) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 2 pezzi/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 10. **I rifiuti di Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze** (cod. CER 15 01 10*) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 2 pezzi/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 11. **Gli abiti e i prodotti tessili** (cod. CER 20 01 10 e cod. CER 20 01 11) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 0,1 mc/utenza/settimana (2 borse/utenza/settimana), fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 12. **Gli oli e grassi commestibili (oli vegetali)** (cod. CER 20 01 25) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 30 litri/utenza/mese, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 13. **Gli oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti** (cod. CER 20 01 26*) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 30 litri/utenza/mese, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 14. **I prodotti fotochimici, ad esempio le lastre radiografiche** (cod. CER 20 01 39) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 10 pezzi utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 15. **I tappi in sughero** (cod. CER 20 01 38) potranno essere conferiti al Centro di Raccolta nel rispetto di un limite per utenza pari a 0,1 mc/utenza/settimana (2 borse utenza domestica e non domestica/settimana), fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 16. **I rifiuti di Imballaggi in carta e cartone** (cod. CER 15 01 01) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
 17. **I rifiuti di Imballaggi misti (plastica e lattine)** (cod. CER 15 01 06) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.

18. **I rifiuti di Imballaggi in vetro** (15 01 07) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
19. **I rifiuti di carta e cartone** (cod. CER 20 01 01) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
20. **I rifiuti legnosi** (cod. CER 20 01 38) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
21. **I rifiuti plastici (plastica mista)** (cod. CER 20 01 39) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
22. **I rifiuti metallici** (cod. CER 20 01 40) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
23. **Gli sfalci e le potature** (cod. CER 20 02 01) potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite per utenza pari a 3 mc/utenza/settimana, fermo restando quanto previsto all'art. 17 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.
24. Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
25. E' facoltà del Consorzio accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.
26. I conferimenti devono essere registrati come disposto dal successivo art. 17 comma 4 lettera b) - (**ALLEGATO "B"**).
27. Ad insindacabile giudizio del Consorzio, in casi limitati ed eccezionali, potrà essere autorizzato il conferimento di un quantitativo maggiore di rifiuti, a soggetti, comunque, individuati dall'art. 7 del presente Regolamento."

Art. 12 – Obblighi all'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b) mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti;
 - c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 7;
 - d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
 - f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.
 - g) indossare scarpe chiuse, indumenti idonei ed, eventualmente, guanti per il conferimento dei rifiuti.

Art. 13 – Divieti all'utenza

1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
 - c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
 - f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;

- g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
- i) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

Art. 14– Orario di apertura

1. Il Centro di Raccolta prevede un orario di apertura funzionale alle esigenze delle utenze, normato dal Capitolato Speciale di Igiene Urbana.
2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:
 - a) cartello apposto in loco;
 - b) comunicazione in rete attraverso il sito internet consortile;
 - c) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Art. 15 – Modalità di ritiro dei rifiuti

1. Lo svuotamento dei cassoni scarrabili e dei contenitori dei rifiuti pericolosi, presenti nel CdR, deve essere fatto durante l'orario di chiusura del centro.
2. Laddove, per cause impreviste, non sia possibile differenziare il flusso di traffico tra utenze e soggetti incaricati dello svuotamento, gli operatori sono tenuti a chiudere il CdR per il tempo strettamente necessario alla movimentazione delle attrezzature all'interno dell'area.

Art. 16 - Gestione e responsabilità del servizio

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società individuata mediante procedura di gara pubblica aperta, in possesso dei requisiti di legge (Gestore).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento e dai vigenti Capitolati Speciali d'Appalto.

Art. 17– Operatori

1. Sono operatori del Centro di Raccolta i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione dell'area, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.
2. Gli operatori del Centro di Raccolta devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli operatori del Centro di Raccolta devono dare assistenza agli utenti per il conferimento dei rifiuti.
4. Gli operatori del Centro di Raccolta devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto devono:
 - a) richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 8;
 - b) Registrare le generalità dell'utenza domestica che accede al Centro, nonché le tipologie di rifiuti conferiti ed un peso stimato, relativamente ai conferimenti di cui all'art. 11 (le registrazioni devono essere esportate su supporto informatico) **(ALLEGATO “B”)**.
Tali registrazioni hanno una finalità statistica e di controllo.
 - c) Controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) Segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;

- e) Segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni danneggiamento di strutture e attrezzature presenti nel CdR;
- f) Negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
- g) Non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel precedente art.7 comma 2.

Art. 18 – Compiti del gestore del servizio

a) Il presidio delle stazioni di conferimento rifiuti

1. Gli operatori incaricati del presidio dovranno:
 - a) Rispettare il regolamento;
 - b) Aprire e chiudere l'impianto negli orari indicati dal Consorzio, senza ritardi nell'apertura o anticipazioni arbitrarie sulla chiusura;
 - c) Compilare manualmente i formulari (FIR) e/o i documenti di trasporto e aggiornare i registri di carico e scarico, utilizzando il sistema informatizzato, laddove installato, che permette l'elaborazione di un prestampato.
 - d) Mantenere l'impianto in condizioni decorose, provvedendo alla pulizia del piazzale, con particolare cura delle zone di stazionamento dei container, e del box adibito ad ufficio, ivi controllandone quotidianamente la perfetta funzionalità della struttura, degli impianti e delle reti; in caso di avarie, guasti o danneggiamenti (di ogni entità) gli stessi dovranno essere immediatamente ripristinati, previa comunicazione alla sede del Consorzio, prima telefonicamente, quindi entro 24 ore dall'accadimento, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite fax all'Area Servizi Ambientali del COVAR 14, al fine di consentirne la verifica.
 - e) Provvedere ad organizzare lo svuotamento dei container, presenti c/o i CDR durante la chiusura al pubblico dell'area in modo da renderli utilizzabili e sicuri, durante l'orario di apertura.
 - f) Segnalare, mezzo fax o e-mail, **immediatamente (entro un'ora dalla chiusura)** la necessità dello svuotamento dei cassoni direttamente alle ditte incaricate degli svuotamenti. In ogni caso la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro di Raccolta non deve essere superiore a 3 (tre) mesi.
 - g) Indirizzare i conferimenti degli utenti e controllarne il corretto svolgimento al fine di impedire la commistione delle diverse frazioni di rifiuto.
 - h) Rimuovere i rifiuti abbandonati nei pressi dell'impianto (di solito nell'area prossima l'ingresso, corrispondente a circa 50 mt) e collocarli, correttamente separati, all'interno degli scarrabili presenti nell'area.
 - i) Gli operatori che devono di presidiare l'area durante gli orari d'apertura, dovranno essere visibili e facilmente individuabili dall'utenza, a tal fine, anche per ottemperare a norme generali di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo un'area di transito e movimentazione di mezzi, dovranno **sempre** indossare gilet o giacconi, confacenti alle norme previste per i DPI ad alta visibilità (Certificata ai sensi della Norma europea EN471 Classe 2 e dalla direttiva Comunitaria 89/686/CEE).
 - j) Gli operatori devono inoltre, portare in vista un cartellino di riconoscimento contenente la foto, le proprie generalità, il numero di matricola, il nome del Gestore.
 - k) Gli operatori devono essere dotati, di telefono cellulare.

- l) Gli operatori non dovranno autorizzare il deposito dei rifiuti fuori dai cassoni scarrabili.
- m) Gli operatori non dovranno autorizzare la cernita dei rifiuti all'interno dei cassoni.
- n) Gli operatori devono essere formati sui rischi specifici del luogo di lavoro e sulle modalità di svolgimento dello stesso, e sono incaricati del primo soccorso e formati all'uso.
- o) Agli operatori è demandato il compito di provvedere al collocamento e mantenimento in efficienza della cassetta di primo soccorso di contenuto individuato come da DM 388 del 15/07/2003.
- p) Il Gestore ha il compito di verificare giornalmente la sussistenza di tutti i mezzi antincendio (estintori) e la loro corretta collocazione, così come ricevuta in carico.
- q) Se dovessero riscontrarsi mancanze o manomissioni dei predetti mezzi d'estinzione, queste devono essere immediatamente comunicate telefonicamente al Consorzio e entro 48 ore comunicate a mezzo fax.
- r) Per quanto riguarda la collocazione degli estintori in punti diversi da quelli previsti, o l'implementazione degli stessi, ciò deve avvenire a seguito di rivalutazione dei rischi da parte del Gestore e DEVE essere comunicato e concordato per iscritto con il Responsabile della sicurezza del Consorzio.
- s) Gli operatori devono sapere usare le apparecchiature elettriche (impianti elettrici costruiti a norma) e le attrezzature presenti nel CdR (scarrabili, contenitori per le raccolte differenziate, press - container).
- t) Ogni modifica dello stato del CdR, dei suoi impianti o degli interventi effettuati su attrezzature e/o macchine, deve essere comunicata immediatamente per iscritto e non può essere compiuta, se non preventivamente autorizzata.
- u) Ogni aggiunta d'attrezzature o macchine, deve anch'essa essere richiesta per iscritto ed allo stesso modo, preventivamente autorizzata.

2. *Gli orari di apertura del Centro di Raccolta sono allegati al presente regolamento (ALL 1) e disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto di Igiene Urbana.*

b) Manutenzioni specifiche

1. L'operatore è tenuto, ad eseguire l'ordinaria attività di manutenzione presso il Centro di Raccolta in gestione, nei seguenti ambiti, cui si rimanda, per un dettaglio più preciso, ai Capitolati Speciali d'Appalto:
 - a. Elettrico (cancelli, rete di supporto al box-ufficio, sistema elettrico di compattazione a supporto delle presse, adeguamento dei punti luce e forza);
 - b. Edile (adeguamento di opere murarie e pavimenti, dei cancelli e delle recinzioni degli impianti, etc.)
 - c. Taglio di erba e siepi, nonché le potature presso le aree verdi degli impianti (almeno tre volte l'anno);
 - d. Piccoli lavori di carpenteria (adeguamento finestre e porte e portoncini, dove necessario, riparazione cartellonistica, pulizia griglie e caditoie, spargimento di sale in caso di neve);

2. Gli operatori dovranno essere muniti della attrezzatura idonea ad eseguire ogni genere di intervento.
3. La vigilanza sullo stato delle strutture e delle reti a servizio è a carico del Gestore che dovrà segnalare al Consorzio la necessità di interventi manutentivi entro 24 ore (esclusi i giorni di feste) dal rilevamento del danno o guasto.

Articolo 19 – Nomina del Responsabile Tecnico e del Responsabile della Sicurezza

1. Il Gestore deve indicare il nominativo di un Responsabile Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica per l'espletamento del servizio;
2. Il Gestore deve nominare un Responsabile della Sicurezza, al quale compete la responsabilità della corretta applicazione sia delle norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della predisposizione del Piano di Sicurezza relativo alla gestione del personale operativo utilizzato per l'appalto e l'aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta si verificano modifiche e/o variazioni in corso d'opera;
3. Deve garantire, inoltre, la reperibilità, almeno telefonica, del Responsabile Tecnico, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Articolo 20 – Controllo dei flussi dei rifiuti

1. Il Consorzio potrà richiedere che tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro di Raccolta siano pesati, laddove presente un sistema di pesatura.
2. L'operatore dovrà:
 - a) Verificare le autorizzazioni al trasporto dei mezzi che conferiscono e svuotano i cassoni ed i contenitori del CdR.
 - b) Registrare gli accessi tramite apposito registro o procedura informatica che consenta di verificare tipologia e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente (se richiesto dal Consorzio).
 - c) Contabilizzare, compilando, contestualmente al conferimento, per ciascuna utenza non domestica, una "scheda rifiuti conferiti" che contenga le informazioni di cui all'Allegato 1a del D.M. Ambiente 8/04/2008 – ALLEGATO "C" oppure registrare, inserendo, contestualmente al conferimento, per ciascuna utenza domestica/utenza non domestica le generalità dell'utenza che accede al Centro, nonché le tipologie di rifiuti conferiti ed un peso stimato.
 - d) Compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato 1b del D.M. 13 Maggio 2009 per ogni carico/scarico di rifiuti – ALLEGATO "D".
 - e) Compilare il registro di carico e scarico, come previsto all'art. 190 comma 9) del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 21– Controlli

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e dell'autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia.
2. Con apposito provvedimento, il Consorzio potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo

scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 22– Sanzioni – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	300,00	3.000,00
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	300,00	3.000,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri	25,00	250,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei Centri	25,00	250,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri	25,00	250,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo/TIA all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni	25,00	250,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	25,00	250,00
Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta	25,00	250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	25,00	250,00

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del consorzio per il risarcimento di danni subiti da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.

4. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ed il regime difensivo, si applica la Legge n. 689/1981.
5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 23 – Responsabilità

1. Il Consorzio è da ritenersi sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore ed il Consorzio da ogni responsabilità.

Art. 24 – Utenti facinorosi

In caso di utenti facinorosi l'addetto al Centro di raccolta:

- ⇒ cerca di convincere l'utente ad un comportamento consono
- ⇒ evita di arrivare alla rissa con l'utente
- ⇒ qualora l'utente assuma comportamento da facinoroso, lascia scaricare i rifiuti (o prelevare i rifiuti) e nel frattempo rileva il n. della targa dell'autoveicolo o del mezzo e possibilmente le generalità del facinoroso
- ⇒ avvisa urgentemente i Responsabili del Gestore del servizio
- ⇒ verifica la qualità e la quantità (visivamente) dei rifiuti scaricati (o prelevati) e mette in atto le azioni di sicurezza possibili, senza movimentare i rifiuti, in attesa dell'arrivo dei Responsabili del Gestore del Centro di raccolta/o delle forze dell'Ordine
- ⇒ se indicato dal Responsabile del Gestore del Centro di raccolta chiude l'accesso ad altri utenti in attesa degli interventi del Gestore del Centro di raccolta

Art. 25– Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Si rimanda, inoltre, alle norme dei Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani.

Art. 26 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.

Art. 27 – Modifiche agli Allegati

1. Gli allegati al Regolamento possono subire modifiche su parere motivato del CDA del Covar 14

Art 28 – Elenco Allegati

- ⇒ Tipi di rifiuti e Limiti di conferimento per Utenti domestici
- ⇒ Tipi di rifiuti e Limiti di conferimento per Utenti non domestici

- ⇒ Qualità e modalità di conferimento dei rifiuti presso i CDR
- ⇒ Delega per le utenze non domestiche
- ⇒ Obblighi e divieti degli utenti
- ⇒ Ruolino di gestione

Art. 28 – Elenco allegati:

- Rifiuti conferibili utenze domestiche e limitazioni di conferimento;
- Limitazioni di conferimento mensili per utente non domestico;
- Qualità e modalità di conferimento dei rifiuti nei CDR di COVAR 14;
- Modulo A – Delega del produttore di rifiuti ad un soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti presso i Centri di raccolta;
- Obblighi e divieti per gli utenti che accedono ai CDR;
- Regolamento utenti facinorosi;
- Ruolino per la verifica della gestione dei CDR.